

REGOLAMENTO PROVA FINALE
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria
Premessa

1. La prova finale consiste in una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un Relatore.

La tesi consiste in un rapporto scientifico riguardante una ricerca sperimentale o bibliografica, attinente a temi della Medicina Veterinaria.

La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Riferimento.

2. La tesi potrà essere scritta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Consiglio di Corso di Laurea magistrale e in questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso, in lingua italiana, dell'attività svolta. La discussione potrà essere svolta in una lingua straniera.

3. Relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, al laureando verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.

Art. 1 – Determinazione del punteggio finale

Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:

- della media ponderata (MP) dei voti degli esami comprese le attività formative autonomamente scelte dallo studente, pesati con i relativi crediti (CFU) e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente
$$MP = (\sum \text{voto esame} \times \text{cfu} / \sum \text{cfu}) 110/30$$
- dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi, secondo la seguente tabella:

	Massimo punti
velocità carriera ¹	1
valutazione del Relatore	5
valutazione del Revisore	4
valutazione della Commissione	3
internazionalizzazione ²	1
Totalle	14

L'arrotondamento si esegue una volta soltanto, alla fine della somma stessa ed è fatto all'unità immediatamente superiore se il primo decimale è pari o superiore a 5, altrimenti all'unità inferiore.

Art. 2 - Relatore

1. Il Relatore viene scelto dallo studente sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di Corso di Studio e ha il compito di seguire lo studente durante la stesura della tesi.
2. Può svolgere la funzione di Relatore ogni docente che insegna nel Corso di Studio in Medicina Veterinaria.
3. Il Relatore comunica entro 14 giorni prima della data prevista per la discussione il punteggio che intende assegnare alla tesi (punti 0 = insufficiente, 1 = sufficiente, 2 = discreto, 3 = buono, 4 = più che buono, 5 = ottimo) affinché lo stesso sia inserito nelle pratiche per la Commissione di Laurea.
4. Il Relatore valuta i seguenti aspetti:
 - capacità dello studente di inquadrare l'argomento della sua tesi nel contesto scientifico appropriato
 - impegno dello studente nello svolgimento della fase sperimentale e qualità del lavoro svolto
 - Impegno dello studente nell'analisi e nell'interpretazione dei risultati e nella stesura dell'elaborato
 - capacità dello studente di organizzare il proprio lavoro e di essere propositivo

Art. 3 – Revisore

1. Il Revisore interviene nel processo a seguito di specifica nomina da parte del Direttore del Dipartimento di riferimento del Corso di Studio, sentito il Presidente del Consiglio di Corso di Studio.
La nomina del Revisore avviene dopo la definizione dell'elenco dei laureandi previsti per ciascuna sessione, sulla base delle competenze, di una opportuna rotazione e di una equa distribuzione tra i vari Docenti.
2. Il Revisore è un docente che insegna in un Corso di Studio coordinato dalla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria o in un Corso di Studio nel quale i docenti dei Dipartimenti coordinati dalla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria sono coinvolti e deve avere competenze tali da consentirgli un'analisi critica e pertinente dell'elaborato.
3. Il Revisore deve afferire ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello del Relatore.

Note

¹ per le lauree conseguite entro il mese di MARZO, successivo al 5° anno di corso

² per l'acquisizione di CFU correlati ad attività svolte nell'ambito di programmi di scambio con Atenei esteri (ad es. Erasmus Plus) e/o attività internazionali (, ad es. Erasmus Placement o programmi di scambio promossi ed approvati dal Consiglio di Corso di Studio). La valutazione di tali attività avverrà a discrezione della Commissione di Laurea.

4. Il Revisore per la valutazione deve tenere presenti i seguenti aspetti:
 - presentazione dello stato dell'arte sostenuta da una rassegna bibliografica esauriente ed aggiornata;
 - solidità dell'impianto del lavoro, tenendo conto degli obiettivi, della congruenza tra titolo ed obiettivi, del metodo, della logica delle deduzioni sui risultati;
 - chiarezza espositiva ed efficacia nella discussione dei risultati, organicità della trattazione e delle conclusioni;
 - chiarezza della parte iconografica (tabelle e figure).
5. Il Revisore comunica 4 giorni prima della data prevista per la discussione il punteggio che intende assegnare alla tesi (punti 0 = insufficiente, 1 = sufficiente, 2 = discreto, 3 = buono, 4 = ottimo) affinché lo stesso sia inserito nelle pratiche per la Commissione di Laurea.

Art. 4 – Consegnna dell'elaborato finale

Il laureando consegna una copia dell'elaborato finale entro 14 giorni prima della data prevista per la discussione.
Tale deposito certifica, senza contenzioso, che i tempi sono stati rispettati.
Il laureando provvede inoltre ad inviare al Revisore una copia della Tesi a mezzo posta elettronica.

Art. 5 - Commissione di laurea

1. La Commissione di Laurea, nominata dal Direttore del Dipartimento di Riferimento, è composta da almeno cinque membri e la funzione di Presidente è attribuita al docente di fascia più alta più anziano in ruolo.
La Commissione di laurea (esclusi il Relatore e il Revisore), sulla base dell'esposizione, della padronanza della materia e delle risposte alle domande, può attribuire un punteggio aggiuntivo compreso tra 0 e 3 punti. La Commissione di laurea sentita l'esposizione e la discussione del laureando, tenendo conto della media ponderata, delle valutazioni del Relatore e del Revisore, definisce il punteggio finale.
2. La lode è attribuita, su proposta del Presidente della Commissione, nel caso in cui il laureando superi il punteggio di 110/110; la lode viene attribuita su unanime parere favorevole della Commissione.

Art. 6 – Laureando

1. Il laureando deve compilare la domanda di laurea secondo le scadenze stabilite annualmente dall'Ateneo e dalla struttura didattica competente.
2. Il laureando consegna una copia dell'elaborato finale secondo le modalità e le scadenze stabilite dalla struttura didattica.
3. Il laureando si presenta alla data della prova finale secondo il calendario stabilito dalla struttura didattica competente.
4. Il laureando può consultare il sito della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria per verificare:
 - scadenze, modalità di presentazione dell'elaborato finale, di iscrizione alla prova finale e di partecipazione alla seduta della prova finale;
 - indicazioni generali e linee guida per la stesura dell'elaborato finale.

Art. 7 – Norme transitorie

Il presente regolamento si applica dalla coorte 2014/15 e, per quanto compatibile, anche alle coorti precedenti.